## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2019-5967 del 20/12/2019

Ditta Pagani Alan S.r.l. - Modifica dell'autorizzazione rilasciata con D.D. 23/04/2015, n. 801, relativa alla realizzazione e gestione di un centro di messa in riserva e trattamento/recupero per rifiuti speciali ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - via del Progresso n. 10/12.

Proposta

n. PDET-AMB-2019-6147 del 20/12/2019

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA PAGANI ALAN S.R.L. - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON D.D. 23/04/2015, N. 801, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E TRATTAMENTO/RECUPERO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) – VIA DEL PROGRESSO N. 10/12.

#### LA DIRIGENTE

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

## Vista la seguente documentazione:

- determinazione provinciale D.D. 23/04/2015, n. 801, già modificata con atto provinciale D.D. 21/12/2015, n. 2544, con le determinazioni dell'Arpae n. DET-AMB-2016-1509 del 18/05/2016 e n. DET-AMB-2018-1309 del 19/03/2018, con cui è stata autorizzata (sino al 30/04/2025), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta Pagani Alan S.r.l. alla realizzazione e gestione di un centro di trattamento/recupero (R3/R12) e messa in riserva (R13), in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) via del Progresso 10/12;
- istanza presentata dalla ditta Pagani Alan s.r.l., con nota dell'08/10/2019 (assunta al prot. Arpae n. 158980 in data 16/10/2019), successivamente integrata con nota del 16/11/2019 (assunta al prot. Arpae n. 175248 in pari data), per l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui sopra. In particolare viene richiesta la modifica dei quantitativi dei rifiuti già autorizzati (stoccaggio istantaneo/annuo e recupero) e per l'introduzione della nuova attività di recupero R12 (cernita) per il rifiuto di cui al CER 200138;

**Precisato** che, per l'esame della citata istanza di modifica "ex art. 208", in data 20/11/2019 si è tenuta la riunione dell'apposita conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006. La Conferenza si è conclusa con l'espressione favorevole in merito alla variazione dell'autorizzazione, condizionando il rilascio dell'autorizzazione stessa alla presentazione di apposita documentazione integrativa, da parte della Ditta, come risulta dal verbale di seguito riportato:

"Viene verificato che l'intervento comporta, oltre alla modifica dei rifiuti e dei relativi quantitativi gestiti come da tabella più sotto riportata, anche l'ampliamento del centro con l'utilizzo di aree esterne per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti all'interno di n. 10 cassoni scarrabili di metallo, aventi dimensioni in pianta di m 2,50 X 6,00, chiusi e dotati di copertura con teli di PVC per evitare il dilavamento dei rifiuti stessi.

Il nuovo perimetro del centro viene pertanto ad essere così configurato: lato Nord muro di cinta perimetrale in calcestruzzo, lato SUD e OVEST recinzione metallica plastificata, lato EST muretto con ringhiera metallica.

Della nuova configurazione del centro e delle relative caratteristiche (pavimentazione, recinzioni e cassoni scarrabili) dovrà comunque essere prodotta apposita documentazione tecnica (relazione, elaborati grafici e documentazione fotografica) da parte della Ditta. Il sig. Pagani Alan in tal senso dichiara ampia disponibilità.

In merito alla destinazione urbanistica l'arch. Bergonzi Gianluca dichiara che trattasi di area produttiva già così classificata alla data dell'aprile 2003 (adozione PPGR e variante PTCP) e che, pertanto, in tale aree erano sono ammesse attività di gestione rifiuti. Rileva inoltre che l'istanza all'esame non prevede l'esecuzione di opere edili.

In ragione di tutto quanto sopra, i membri della conferenza anticipano, rispetto alla produzione della documentazione relativa all'ampliamento del centro (come sopra definita) nonché di apposita planimetria del centro con l'identificazione delle zone per lo stoccaggio dei rifiuti in regime di deposito temporaneo (cfr. vedi lettera "i)" delle prescrizioni), che comunque verrà valutata da Arpae prima di procedere al rilascio dell'atto di modifica dell'autorizzazione, la propria espressione favorevole rispetto all'istanza di variante all'esame e valutano che nell'autorizzazione in essere...";

**Acquisita** dalla ditta Pagani Alan s.r.l., con nota del 02/12/2019 (assunta al prot. Arpae n. 184821 in pari data), la documentazione predisposta in relazione alla richiesta dalla conferenza di servizi come sopra specificata e che è stata valutata corretta dal SAC e dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;

## **Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, alla modifica dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. 23/04/2015, n. 801 e ss.mm.ii. alla gestione del centro in argomento assumendo il seguente provvedimento:

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- 1) **di accogliere** l'istanza dell'08/10/2019 (assunta al prot. Arpae n. 158980 in data 16/10/2019) e di modificare, come nel seguito, l'autorizzazione rilasciata con atto provinciale D.D. 23/04/2015, n. 801, e ss.mm.ii. in capo alla ditta Pagani Alan s.r.l. (C.F. 01716560337), avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) via del Progresso 10/12;
- 2) che, in conseguenza di quanto sopra disposto, le prescrizioni relative all'autorizzazione rilasciata con D.D. 23/04/2015, n. 801, e ss.mm.ii., sono quelle di seguito indicate, che sostituiscono integralmente quelle riportate nel medesimo provvedimento:

a) la tipologia dei rifiuti dei quali è ammesso il trattamento (operazioni R3-R12) e messa in riserva (operazione R13) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 individuabili all'allegato D del medesimo Decreto con i codici CER e rispettive quantità come da tabella seguente:

	тот	<b>355</b> t	<b>21.900</b> t/anno	<b>13.500</b> t/anno di cui <b>1.500</b> t/anno di R3	
160103	pneumatici fuori	5	100	/	R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	30	2000	2000	R13+ R12
191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	60	2000	/	R13
191204	plastica e gomma	40	2000	2000	R13+ R12
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	60	5000	5000	R13 + R12
170405	ferro e acciaio	25	500	/	R13
150106	imballaggi in materiali misti	20	2500	500	R13 + R12 + R3 solo per carta e cartone
150103	imballaggi in legno	20	800	/	R13
150102	imballaggi in plastica	30	2000	100	R13 + R12+ R3
150101	imballaggi in carta e cartone	10	2000	900	R13+ R3
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	55	3000	3000	R13 + R12
Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (t/anno)	Quantità a trattamento di recupero (t/anno)	Operazione effettuata

b) fermo restando quanto sopra indicato, in relazione a quanto previsto dal Certificato di Prevenzione Incendi (prot. VVF n. 14231 del 05.11.2019), in ogni caso non potranno essere superati i seguenti quantitativi in stoccaggio fra rifiuti e materie prime: all'interno del fabbricato

- 50 t di materie plastiche, 500 t. di legno e 50 t di carta e cartone, mentre all'esterno nel piazzale non andrà superato il limite di 100 t. di materie plastiche;
- c) l'attività di gestione dell'impianto potrà essere svolta solo nel tempo di riferimento diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed in coerenza con le previsioni progettuali;
- d) i rifiuti ammessi alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12 ed R3 ed i relativi quantitativi massimi di stoccaggio e di trattamento (istantaneo ed annuo) sono quelli indicati nella tabella più sopra riportata;
- e) il rifiuto di cui al codice CER 190901, proveniente principalmente dalle griglie posizionate in corrispondenza degli sbarramenti sul fiume Po della centrale idroelettrica di Isola Serafini e costituito prevalentemente da legno e plastica, potrà essere sottoposto all'operazione di recupero R12 "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11". Per tale rifiuto è prevista la cernita/selezione da cui verranno ottenuti i rifiuti di cui ai codici CER 191204 "plastica e gomma" e CER 191207 "legno diverso da quello di cui alla voce 191206", che verranno successivamente inviati presso centri di recupero;
- f) il rifiuto di cui al codice CER 150102 "imballaggi in plastica" potrà essere sottoposto all'attività di recupero R3, al fine di ottenere materie prime da conferire alle aziende di lavorazione di materie plastiche, così come definito al punto 6.1 dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.. In particolare tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente su imballaggi di polistirolo che potranno diventare materiali (polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A) se conformi ai requisiti della norma UniPLAST-Uni 10667. Per le operazioni di recupero R3 è previsto l'utilizzo della compattatrice marca "ARDEN INDUSTRY" modello "CP 370";
- g) l'operazione R12 sui rifiuti di cui ai codici CER 150106 e 190901 sarà effettuata mediante cernita/selezione, mentre sui rifiuti di cui ai codici CER 020104, 150102 e 191204 verrà svolta la compattazione con l'impiego della macchina compattatrice marca MANNI mod. "PMC-WA-100" e del nastro trasportatore modello "T14-P125";
- h) la cernita/selezione dei rifiuti di cui ai codici CER 150106, 150102 e 191204 potrà essere effettuata mediante la struttura marca FA.LCO.ASSISTANCE SaS composta da n. 2 nastri trasportatori NTG. 100/1.200/7.500 e PVC.200/1.000/11.600, dal quadro elettrico e da n. 4 postazioni sopra elevate;
- i) i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree di destinazione individuati nella planimetria "LAYOUT RIFIUTI NOVEMBRE 2019" allegata alla nota integrativa del 14/11/2019 (assunta al prot. Arpae n. 175248 in pari data);
- J) i rifiuti di cui ai CER 191212 e 191207, derivanti dall'attività di cernita effettuata presso il centro, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo" nelle apposite zone individuate nella planimetria fornita dalla Ditta che potranno ospitare, al bisogno, anche altre tipologie di rifiuti prodotti, in idonei contenitori debitamente contrassegnati e sempre nel rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1) lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- I) i rifiuti in stoccaggio esterni al fabbricato dovranno essere contenuti in cassoni coperti ed a tenuta;
- m) dovranno essere opportunamente delimitate le varie aree di stoccaggio dei rifiuti, così da renderli immediatamente identificabili, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica;
- n) i reflui di scarico derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti (convogliati mediante apposite caditoie a pavimento) andranno raccolti e stoccati all'interno della prevista cisterna a doppia camera da 2000 litri idonea all'interro, per essere successivamente smaltiti come rifiuto;
- o) le materie prime prodotte dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro e stoccate in modo da essere immediatamente identificabili;

- p) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3, effettuata esclusivamente su imballaggi di polistirolo, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UniPLAST-Uni 10667, relativamente al "polistirene espanso compattato di riciclo di tipo A";
- q) dovrà essere assicurata la corretta tenuta del sistema di registrazione (registro di carico e scarico rifiuti e registri di linea), che potrà essere gestito anche in modalità informatica, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti dalla fase di presa in carico alla fase di conferimento come rifiuto, materiali o End of Waste;
- r) nel caso la Ditta intenda svolgere l'attività utilizzando contemporaneamente la pressa e la compattatrice, dovrà darne comunicazione questa Struttura SAC ed al Comune di Monticelli d'Ongina, allegando gli esiti della relativa verifica acustica-strumentale, come previsto al comma 4 dell'art. 6 della D.G.R. 14.04.2004, n. 673, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limiti differenziali nell'ambiente abitativo più prossimo all'Azienda;
- s) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di cui ai codici CER 150101, 150106, come definito al punto 1.1. dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05.02.98 ("materia prima secondaria per l'industria cartaria"), dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- t) sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di controllo radiometrico (per cui trova applicazione il Decreto Legislativo n. 130 del 17 marzo 1995 e s.m.i.), sismica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e dalle norme tecniche per le costruzioni;
- 3) di stabilire che, a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate all'atto autorizzativo, dovrà essere aggiornata la garanzia finanziaria, anche come integrazione di quella precedentemente prestata, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 4) **di quantificare** in € **211.700,00** l'importo della nuova garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
  - punto 5.2.1 (messa in riserva R13) in  $\in$  **49.700,00** (capacità massima istantanea di stoccaggio 355 t. x 140,00  $\in$ /t. =  $\in$  49.700,00);
  - punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) in € **162.000,00** (potenzialità massima di trattamento 13.500 t./anno x 12,00 €/t. = € 162.000,00);
- 5) **di informare** che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
  - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 – Bologna;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a
    garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime
    di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

- 6) di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 -40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 7) **di stabilire** che la garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti dovrà essere prestata entro il termine di **60 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca previa diffida della presente modifica dell'autorizzazione in caso di inadempienza, e dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione stessa maggiorata di 2 anni (quindi fino al 30/04/2027);
- 8) **di confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto e per le prescrizioni già ottemperate/attuate, quanto già previsto nei provvedimenti provinciali D.D. 23/04/2015, n. 801, D.D. 21/12/2015, n. 2544, determinazioni dell'Arpae n. DET-AMB-2016-1509 del 18/05/2016 e n. DET-AMB-2018-1309 del 19/03/2018;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta interessata, ai membri della conferenza di servizi (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Comando di Piacenza e A.T.E.R.S.I.R. presso ATO, al Comune di Monticelli d'Ongina, al Servizio Territoriale dell'Arpae ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL) al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;
- 10) di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.